

## DELIBERAZIONE N° 31

### COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di 1<sup>a</sup> Convocazione – Seduta Pubblica

**OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 20  
DEL D.LGS. NR. 175/2016 e S.M.I.. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE  
AL 31.12.2024 E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE O  
RAZIONALIZZARE .**

L'anno **duemilaventicinque (2025)** addì **TRENTE (30)** del mese di **DICEMBRE (12)** alle ore **18:00**  
nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  
vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	
2	GIACOMINI MOIRA	P	
3	VENTURI FRANCESCO	P	
4	CATTANEO MAURA	P	
5	GHIRARDI GIANMARIO	P	
6	MARIOTTI GUIDO	P	
7	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	
8	RIZZI VERONICA	P	
9	MORA FEDERICA	P	
10	BIANCHI OTTORINO	-	A
11	GOZZI CATERINA	P	
12	MARIOTTI STEFANO	P	
13	SOLVESI FABIO	P	
	<b>TOTALI</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Sono presenti i Prossindaci Ghirardi Enrico e Zenoni Marco.

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale TONSI dott. MATTEO, il quale provvede  
alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI  
GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la  
trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **08 (OTTO)** all'ordine del giorno.

## **Delibera di C.C. nr. 31 del 30.12.2025**

### **OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. NR. 175/2016 e S.M.I.. RICONOSCIMENTO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024 E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE O RAZIONALIZZARE .**

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno, cedendo la parola al Segretario Comunale, il quale illustra - sotto il profilo tecnico e normativo - la necessità di provvedere alla periodica revisione delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente; dà atto che le partecipazioni detenute dal Comune di Malonno sono esclusivamente quelle relative alle società di diritto pubblico o privato in controllo pubblico che erogano servizi pubblici locali, ragione per la quale non sussistono le casistiche per le quali si renderebbe necessario adottare provvedimenti di razionalizzazione/dismissione delle stesse.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, che costituisce il nuovo *Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)*;

**CONSIDERATO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

#### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 20 del richiamato decreto legislativo 175/2016, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D. Lgs. n. 175/2016 prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

- ✓ limite di almeno 1.000.000 di euro a partire dal 2020 (in riferimento revisione periodica partecipazioni possedute al 31.12.2019) sul triennio precedente (primo triennio: 2017-2019), ai sensi degli articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.S.P. (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del T.U.S.P. o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;

#### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 24 del T.U.S.P. nell'anno 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale CC nr. 30 in data 28.07.2017, ed è stato trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti Lombardia con nota protocollo n. 5557 in data 30.10.2017, nonché comunicato al MEF in data 12.10.2017 prot. DT77669-2017;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- in esecuzione del Piano di Revisione straordinaria il Comune ha provveduto alla razionalizzazione della partecipazione indiretta nella società Integra s.r.l, mediante fusione per incorporazione della predetta società nella società Valle Camonica Servizi Vendite s.r.l.;
- un ulteriore passo per la razionalizzazione delle partecipazioni sociali possedute dal Comune di Malonno è stato compiuto con la dismissione mediante alienazione della partecipazione nella società Consorzio della Castagna S.C.C.R.L. che è stata perfezionata il 18.12.2019, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 25 del 27.11.2018 relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2017;

**CONSIDERATO** che a seguito della revisione straordinaria effettuata con delibera di C.C. n. 30 del 28.07.2017 e delle successive operazioni di razionalizzazione periodica ordinaria effettuate con delibere di:

- C.C. n. 25 del 27.11.2018
- C.C. n. 40 del 23.12.2019
- C.C. n. 44 del 27.11.2020
- C.C. n. 39 del 28.12.2021
- C.C. n. 33 del 30.11.2022
- C.C. n. 41 del 28.11.2023
- C.C. n. 34 del 26.11.2025

il Comune di Malonno risulta titolare al 31.12.2024 delle seguenti partecipazioni societarie:

**- Valle Camonica servizi s.r.l.:**

- partecipazione **diretta** = 0,2196%
- partecipazione **indiretta** (tramite Consorzio servizi Valle Camonica) = 3,2426%

**- Servizi idrici valle Camonica s.r.l.:**

- partecipazione: **diretta** = 1,469%

**- Blu Reti Gas s.r.l.:**

- partecipazione **indiretta** (tramite Valle Camonica Servizi Srl) = 3,4622%;

**- Valle Camonica Servizi Vendite s.p.a.:**

- partecipazione **indiretta** (tramite Valle Camonica Servizi Srl) = 3,4622%;

**PRESO ATTO** che per le partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, il Servizio Finanziario ha predisposto il Piano di Razionalizzazione costituito da relazione tecnica e schede di riconoscimento delle partecipate distinte in:

- schede relative a partecipazioni in società per le quali si conferma il mantenimento della partecipazione;

**VISTO** il parere del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lettera b) n. 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere di regolarità contabile favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N° 267/2000 e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevolmente espresso dal Segretario Comunale, in qualità di responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla proposta del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma e 147 bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013;

CON voti favorevoli n. 9 astenuti n. 3 (Gozzi Caterina, Solvesi Fabio e Mariotti Stefano) espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la riconizzazione delle società partecipate e il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute al 31.12.2024, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 175 del 19.8.2016 modificato dal D. lgs. nr. 100 del 16/6/17 e come analiticamente evidenziato nella relazione tecnica e nelle schede relative alle partecipazioni nelle società, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di precisare che non sussistono partecipazioni societarie per le quali si prevede la dismissione per carenza delle condizioni previste dal D. Lgs. nr.175/2016 (mantenimento della partecipazioni);
4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al presente deliberato;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 9 astenuti n. 3 (Gozzi Caterina, Solvesi Fabio e Mariotti Stefano) espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;.

**COMUNE DI MALONNO**

**Provincia di Brescia**

***PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.***

Il sottoscritto Dr. Tonsi Matteo, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. NR. 175/2016 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024 E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE O RAZIONALIZZARE .**

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 30.12.2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to D.ssa Claudia Cattaneo

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI

FINANZIARI

F.to Dr. Matteo Tonsi

**COMUNE DI MALONNO**

**Provincia di Brescia**

***PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.***

Il sottoscritto Dr. Tonsi Matteo, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. NR. 175/2016 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024 E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE O RAZIONALIZZARE .**

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 30.12.2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
f.to D.ssa Claudia Cattaneo

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI  
FINANZIARI  
F.to Dr. Matteo Tonsi

**COMUNE DI MALONNO**  
(Prov. Di Brescia)

PARERE N. 21 DEL 23.12.2025

**Oggetto: Parere su Revisione ordinaria al 31-12.2023 delle partecipazioni ex art. 20  
D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 e SMI**

Letta la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Malonno relativa al Provvedimento di razionalizzazione periodica delle Partecipazioni al 31-12-2024;

Considerato che per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017 il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere oggetto di razionalizzazione;

Considerato inoltre che tale atto è stato trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti Lombardia con nota protocollo n. 5557 in data 30.10.2017, nonché comunicato al MEF in data 12.10.2017 prot. DT77669-2017;

Considerato che il Comune Malonno al 31-12-2024 risulta titolare di partecipazioni dirette e di partecipazioni indirette attraverso le seguenti società:

Società	Quota	Attività
<b>Valle Camonica Servizi S.r.l.</b>	<b>DIRETTA</b> [0,2196] %  <b>INDIRETTA</b> tramite Consorzio Servizi Valle Camonica [3,2426] %	Gestione servizi pubblici locali (igiene ambientale)
<b>Servizi idrici valle Camonica s.r.l.</b>	<b>DIRETTA</b> [1,469] %	Gestione servizi idrici
<b>Blu Reti Gas S.r.l.</b>	<b>INDIRETTA</b> tramite Valle Camonica Servizi srl [3,4622] %	Gestione servizi pubblici locali (distribuzione gas naturale)
<b>Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.</b>	<b>INDIRETTA</b> tramite Valle Camonica Servizi srl [3,4622] %	Fornitura di gas e di energia elettrica ai clienti finali ( <i>compresi clienti domestici in regime di tutela</i> )

da mantenere, in quanto ritenuto che svolgano servizi di interesse generale per l'Ente e rispettano in particolare i requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 175/2016;

Vista la relazione del responsabile del Servizio Finanziario del 17.12.2025;

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** in merito alla deliberazione in oggetto.

Il Revisore dei Conti  
F.to Dott.ssa Sara Stocchero

## **RELAZIONE TECNICA DI SUPPORTO DELLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2024**

### **1. Il quadro normativo**

#### ***1.1 Esiti delle revisioni ordinarie e straordinarie effettuate negli anni precedenti al 2023 in riferimento alle partecipazioni societarie detenute.***

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex articolo 24 del D.Lgs. nr.175/2016 è stata effettuata con deliberazione di C.C. NR. 30 del 28.07.2017: la previsione dell'unica razionalizzazione di partecipazione posseduta e' stata compiuta mediante fusione per incorporazione della societa' Integra srl. nella società Valle Camonica servizi vendite s.r.l.

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute:

- al 31.12.2017 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 25 del 27.11.2018 e ha previsto la razionalizzazione della partecipazione detenuta nel Consorzio della Castagna scarl mediante alienazione della quota posseduta;
- al 31.12.2018 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 40 del 23.12.2019 e non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute;
- al 31.12.2019 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 44 del 27.11.2020 e non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute;
- al 31.12.2020 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 39 del 28/12/2021 e non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute;
- al 31.12.2021 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 33 del 30/11/2022 e non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute;
- al 31.12.2022 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 41 del 28/11/2023 e non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute.

#### ***1.2 Esiti della revisione ordinaria effettuata nel mese di Novembre 2024, in riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023.***

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2023 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 34 del 26/11/2024 e non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute.

#### ***1.3 Finalità della ricognizione ordinaria***

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (*TUSP*), approvato con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni entro il 31.12 di ogni anno ,e a procedere alla razionalizzazione finalizzata ad individuare le partecipazioni che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie consentite o che non soddisfano i

requisiti di legge, in relazione alle quali è previsto l'obbligo di dismissione entro un anno dal completamento della cognizione.

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 20 TUSP per l'esercizio 2025 deve essere conclusa entro il 31.12.2025 con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2024.

#### **1.4 *Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge***

L'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il limite generale per cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche, indica una serie di attività il cui svolgimento è consentito da parte delle società a partecipazione pubblica.

In particolare, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni, direttamente o indirettamente, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, co. 2, lett. a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali per gli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (art. 4, co. 2, lett. d).

Si tralasciano le altre ipotesi di attività il cui svolgimento è ammesso da parte delle società a partecipazione pubblica previste dal comma 2 dell'art. 4 del TUSP, perché non sono pertinenti con la delibera di cognizione di codesto Ente.

#### **1.5 *Società che producono servizi di interesse generale***

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale, si tratta di un concetto di derivazione comunitaria che ha gradualmente sostituito quello classico dei servizi pubblici locali.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 325 del 17.11.2010, ha chiarito che nell'ambito comunitario non viene utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo l'espressione "servizio di interesse economico generale" (SIEG). Tuttavia, la nozione comunitaria di SIEG, se riferita all'ambito locale, ha lo stesso contenuto di quella italiana di servizio pubblico locale.

Infatti, entrambe le definizioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che: a) viene erogato mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata) che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato; e b) fornisce prestazioni necessarie nei confronti della generalità dei cittadini.

In particolare, rientrano nella categoria dei servizi di interesse economico generale i servizi pubblici di distribuzione del gas, di igiene ambientale e il servizio di teleriscaldamento.

#### **1.6 *Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali***

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, si tratta delle società strumentali introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL 4.07.2006, n. 223 (in seguito abrogato dall'art. 28, lett. d), TUSP).

Gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento per la produzione di servizi strumentali rivolti non agli utenti ma agli stessi enti partecipanti, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti pubblici e quindi per svolgere una funzione di supporto all'attività istituzionale degli enti (ad es. il servizio di gestione calore negli edifici comunali).

## **1.7 Ulteriori requisiti di ammissibilità**

Inoltre, per essere consentite, le partecipazioni oggetto di ricognizione oltre a rientrare in una delle categorie previste all'art. 4, commi 1-3, TUSP, non devono ricadere in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, co. 2, TUSP:

- essere prive di dipendenti oppure avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- svolgere attività analoghe o similari a quelle esercitate da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- avere conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d);
- aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. e).

## **2. Analisi delle singole partecipazioni**

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, è necessario analizzare le singole partecipazioni del Comune/Ente socio alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente Paragrafo 1.

### **2.1 VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.**

Dati identificativi: società a responsabilità limitata (S.r.l.), controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica con l'87,67% del capitale - C.F. e P. IVA 02245000985 – sede legale in Darfo Boario Terme (Bs), Via M. Rigamonti 65

**Oggetto dell'attività:** 1) *servizio di igiene ambientale* su tutto il territorio della Valle Camonica, con 41 Comuni e circa 93.000 abitanti serviti; 2) realizzazione e gestione di impianti di *illuminazione pubblica*

**Tipo e misura della partecipazione:** diretta con il 0,2196 % del capitale sociale ; indiretta con il 3,2426% del capitale sociale

**Numero dipendenti:** 60 (aggiornamento 31/12/2024)

**Numero amministratori:** 05

**Valore della produzione dell'ultimo triennio:**

€ .17.479.510,00 (2024)

€ .16.568.887,00 (2023)

€ 14.987.761,00 (2022)

**Qualificazione:** società in house che gestisce il servizio di igiene ambientale mediante affidamenti diretti dei Comuni soci, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a, TUSP), strettamente necessario per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

La società era Iscritta all'elenco delle società in house giusta delibera ANAC nr. 694 del 17.07.2019. Il suddetto elenco non è più operativo dal 1.7.2023 a seguito della abrogazione disposta con l'articolo 226

comma 1 del D.lgs. 31/03/2023 n. 36. La società non è una società benefit.

Inoltre, la società gestisce il servizio di illuminazione pubblica è un servizio pubblico locale, cioè un servizio di interesse generale, il quale richiede la realizzazione e gestione dei relativi impianti funzionali.

Per questi motivi, la partecipazione sociale è ammissibile in base all'art. 4, co. 2, lett. a, TUSP. Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c);
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d).

**Situazione:** Il Consiglio comunale, con delibera di C.C. n. 36 del 27.12.2012 e nr. 17 della Giunta Comunale in data 07.03.2014 ha assegnato alla società il servizio di igiene ambientale, mediante affidamento diretto in house fino alla data del 31/12/2024 prorogato al 31.12.2025. La gestione del servizio è regolata da apposita convenzione.

Il Consiglio comunale, con delibera di C.C. n. 18 del 21/09/2018 ha assegnato alla società il servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale, mediante affidamento diretto in house fino alla data del 31/12/2033. La gestione del servizio è regolata da apposita convenzione.

## 2.2 SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.r.l.

Dati identificativi Società a responsabilità limitata (S.r.l.), capitale sociale € 100.000,00, partecipata da 36 comuni della Vallecmonica oltre a Comunità Montana e Consorzio BIM- socio principale Consorzio BIM con 32,12% - C.F. e P. IVA03432640989 – sede legale in Breno (Bs), Via Aldo Moro n.7

La Società era iscritta all'elenco delle società in house giusta delibera ANAC nr. 532 del 17.06.2020. Il suddetto elenco non è più operativo dal 1.7.2023 a seguito della abrogazione disposta con l'articolo 226 comma 1 del D.lgs. 31/03/2023 n. 36.

**Oggetto dell'attività:** La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il c.d. "Servizio Idrico").

Attività esercitate:

servizio idrico integrato per Malegno

gestione tecnica depuratori per i comuni della valle Camonica attraverso contratti di servizio (*attività prevalente*)

gestione tecnica centraline

Tipo e misura della partecipazione: diretta con il 1,469% del capitale sociale

Numero dipendenti: 15 (aggiornamento 31/12/2024)

Numero amministratori: 5

Valore della produzione dell'ultimo triennio:

€. 4.161.107,00 (2024)

€ 3.770.311,00 (2023)

€ 3.310.735,00 (2022)

**Qualificazione:** società che gestisce il servizio idrico integrato mediante affidamenti diretti dei Comuni soci, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

Laddove non gestisce direttamente il servizio idrico integrato opera con contratti di servizio per la gestione degli impianti di depurazione dei comuni della Valle Camonica e delle centraline idroelettriche che costituiscono servizi strumentali degli enti locali.

Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c);
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d).

La società non è una società benefit.

#### **Situazione:**

L'Amministrazione Comunale ha affidato il servizio di gestione tecnico amministrativa delle Centraline idroelettriche di Nazio e Durna ed ha in essere una convenzione per la costruzione del depuratore a servizio dei Comuni di Malonno, Edolo e Sonico.

#### **2.3 BLU RETI GAS S.r.l.**

Dati identificativi: società a responsabilità limitata (S.r.l.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi S.r.l. - C.F. e P. IVA 03737190987 – sede legale: Via Mario Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)

**Oggetto dell'attività:** attività inerenti la distribuzione del gas naturale e GPL, comprese la progettazione, costruzione, sviluppo e sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione della rete e degli impianti di distribuzione gas, attività di misura del gas distribuito e qualsiasi altra attività connessa o strumentale, nonché le attività connesse alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di reti ed impianti in genere.

Tipo e misura della partecipazione: indiretta al 3,4622 % tramite Valle Camonica Servizi S.r.l.

Numero dipendenti: 24 (aggiornamento 31/12/2024)

Numero amministratori: 03

Valore della produzione dell'ultimo triennio:

Valore della produzione anno 2024 € 6.767.094,00

Valore della produzione anno 2023: € 5.936.999,00

Valore della produzione anno 2022: €. 6.134.077,00

**Qualificazione:** società che esercita un servizio pubblico locale mediante utilizzazione della rete di distribuzione (art. 14, co. 1, d.lgs. 164/2000) – partecipazione ammessa in base all'art. 4, co. 2, lett. a, TUSP, il quale stabilisce che: *"le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire*

*società e acquisire o mantenere partecipazioni in società ... [costituite per la] produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".* Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c);
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d).

Attualmente Blu Reti Gas S.r.l. esercita il servizio in via transitoria fino al subentro del gestore che sarà selezionato mediante la gara pubblica per l'ambito "Brescia 1 – Nord Ovest", ai sensi dell'art. 46-bis d.l. n. 159/2007, dell'art. 14, comma 7, d.lgs. 164/2000 e dell'art. 3, comma 3, d.m. 19.01.2011.

La società non è una società benefit.

#### **2.4 VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. (abbreviata VCS Vendite)**

Dati identificativi: società per azioni (S.p.A.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi S.r.l. - C.F. e P. IVA 02349420980, REA 442282 - capitale sociale euro 1.997.500 - sede legale: Via Mario Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)

**Oggetto dell'attività:** vendita di gas naturale, GPL ed energia elettrica ai clienti finali, composti da clienti domestici – anche in regime di tutela – imprese e soggetti muniti di partita IVA.

**Tipo e misura della partecipazione:** indiretta al 3,4622% tramite Valle Camonica Servizi S.r.l.

Numero dipendenti: 32 (aggiornamento 31/12/2024)

Numero amministratori: 03

Valore della produzione dell'ultimo triennio:

€ 62.239.747,00 (2024)

€ 64.716.268,00 (2023)

€ 92.211.279,00 (2022)

**Qualificazione:** La società svolge un *servizio di interesse economico generale* – per cui la partecipazione in via indiretta delle amministrazioni pubbliche è ammessa – per le seguenti ragioni.

**A.** – L'art. 4, co. 1-2, TUSP stabilisce: "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale [...]".

L'art. 2, lett. h), del Testo Unico definisce servizi di interesse generale "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e

*sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". A loro volta sono definiti servizi di interesse economico generale "i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato" (art. 2(i) TUSP).*

La definizione di attività di interesse generale prevista dall'art. 2.1, lett. *h*), richiede che l'attività di produzione di beni o servizi sia caratterizzata da due elementi:

- la presenza di un intervento pubblico in base al quale tali attività non sarebbero svolte dal mercato oppure sarebbero svolte a *condizioni differenti* in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- l'assunzione dell'attività da parte della pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue competenze, come necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

**A.1** Con riferimento al primo elemento (*presenza dell'intervento pubblico*), l'attività di vendita del gas naturale è stata liberalizzata con l'art. 17 d.lgs. 164/2000. La norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale ai clienti finali devono essere solo autorizzate dal Ministero per lo Sviluppo economico. Il Ministero emette l'autorizzazione in presenza delle capacità tecniche e finanziarie richieste per esercitare l'attività di vendita del gas ai clienti finali (art. 17.2, d.lgs. 164/2000).

Tuttavia, la vendita del gas ai clienti finali è sottoposta alla regolazione dell'Autorità per l'Energia (*i*) sia per gli aspetti relativi alla qualità del servizio di vendita, in quanto è sottoposta al *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale* (TIQV), approvato con delibera AEEGSI ARC/com 164/08 e (*ii*) sia per le condizioni di erogazione del servizio di tutela ai clienti, regolate dal *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas* (TIVG), approvato con delibera AEEGSI n. ARG/gas 64/09.

Il Testo integrato sulla qualità disciplina aspetti come i tempi di risposta ai reclami dei clienti e di rettifica della fatturazione, i contenuti minimi delle risposte motivate ai reclami, gli standard di qualità commerciale dell'attività di vendita, i casi in cui è previsto un indennizzo automatico a favore dei clienti, ecc.

Ciò dimostra che l'attività di vendita di gas naturale è un servizio che, pur essendo stato liberalizzato, deve essere svolto secondo le condizioni di *non discriminazione, qualità e sicurezza* stabilite dall'Autorità per l'energia – cioè sarebbe svolta a condizioni differenti in mancanza dell'intervento pubblico effettuato dal regolatore, rappresentato dall'Autorità.

**A.2** Per quanto riguarda il *secondo punto* – cioè l'assunzione dell'attività da parte degli enti pubblici come necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - la Commissione europea qualifica come *servizi di interesse economico generale* anche i servizi esercitati in regime di libera concorrenza, se le autorità pubbliche competenti (nel nostro caso l'Autorità per l'energia), li sottopongono a specifici obblighi di servizio pubblico:

*"L'espressione "servizi di interesse generale" non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel Trattato. È un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato, che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico"* (cfr. Commissione, Libro verde del 21 maggio 2003, par. 16 e 17).

Prima del 1° luglio 2007, data della liberalizzazione del mercato per la vendita di gas naturale e di elettricità ai clienti finali, l'Italia ha adottato il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge n. 125/2007, che ha attribuito all'Autorità per l'energia il potere di definire i prezzi di riferimento per la vendita ai clienti domestici.

La Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, con sentenza del 20/4/2010, nella causa C-265/08, ha riconosciuto la legittimità del potere di regolare le tariffe attribuito all'Autorità per l'energia anche dopo la liberalizzazione del mercato. La decisione della Corte è stata confermata in Italia dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 28.10.2010, n. 7645: *“È indiscutibile l'interesse economico generale [di fissare i prezzi di vendita del gas per i clienti domestici] perseguito con le misure adottate, a fronte dell'esigenza di contenere la ricaduta sui clienti finali degli incrementi di costo della componente della materia prima sul mercato internazionale”*.

Il potere dell'Autorità di fissare i prezzi di vendita del gas ai clienti domestici del mercato tutelato dopo la liberalizzazione è stato confermato dal d.lgs. 93/2011, che ha recepito in Italia il terzo pacchetto di direttive europee sull'energia. L'art. 7 del d.lgs. 93/11, infatti, ha sostituito l'art. 22 d.lgs. 164/2000 (settore gas) prevedendo che: *“per gli stessi clienti vulnerabili [cioè clienti domestici e quelli che esercitano attività di servizio pubblico], nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125”* (art. 22, co. 2).

Quindi, lo Stato italiano ha assegnato all'Autorità per l'energia il potere di continuare a stabilire le condizioni per l'erogazione del servizio di vendita del gas e di fissare le tariffe per la fornitura dei clienti del mercato tutelato *anche dopo la liberalizzazione* dell'attività di vendita, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico esistenti a carico delle società. Di conseguenza, l'attività di vendita ai clienti tutelati costituisce un servizio di interesse economico generale, perché è svolta *“a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza”* (art. 2, lett. h TUSP) rispetto alla vendita del gas nel libero mercato.

Le società di vendita di gas e di energia sorte dalle ex aziende municipalizzate – come Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. – hanno un numero elevato di clienti appartenenti al mercato tutelato, perché sono subentrata alla società che esercitava il servizio in condizioni di esclusiva. Infatti, i clienti del mercato tutelato sono quelli che non hanno stipulato un nuovo contratto di fornitura del gas e dell'energia elettrica dopo la liberalizzazione del mercato nel 2003.

Per queste ragioni, la vendita di gas ed energia elettrica ai clienti del mercato tutelato da parte di VCS Vendite è considerata un *servizio di interesse economico generale*, perché è regolata dall'Autorità – sia per le modalità di esercizio, che per le tariffe – per soddisfare i bisogni della collettività dei c.d. *utenti deboli* (cioè coloro che non hanno ancora stipulato nuovi contratti di fornitura dopo il 2003).

**B.** – Nel caso specifico esistono ulteriori elementi a favore della qualificazione dell'attività di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica come un servizio di interesse economico generale, nonostante che si tratti di un'attività liberalizzata.

**B.1** In primo luogo, una parte rilevante dei clienti forniti da VCS Vendite Spa è costituita da *cittadini dei Comuni soci della capogruppo* (cioè del Consorzio Servizi Valle Camonica).

Ciò è dovuto al fatto che in Italia il numero dei clienti che ha cambiato fornitore del gas e dell'energia elettrica – soprattutto nei Comuni minori – è molto basso, anche a causa delle esperienze negative avute dai clienti che hanno effettuato il cambiamento. Invece, la maggior parte dei clienti ha preferito rimanere con il fornitore storico, verso il quale nutre maggiore fiducia.

Questo aspetto dimostra che l'attività di vendita di VCS Vendite è esercitata per *“assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento”* dei Comuni soci della capogruppo, come è previsto dall'art. 2, lett. h, TUSP

**B.2** In secondo luogo, VCS Vendite possiede sportelli aperti al pubblico nei Comuni maggiori della Valle

Camonica (che sono soci della capogruppo).

La presenza di sportelli per l'assistenza ai clienti non è prescritta obbligatoriamente dall'Autorità per l'energia per l'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica. Infatti, i principali operatori nazionali gestiscono spesso il rapporto con i clienti finali a distanza, tramite *call center* per informazioni e presentare richieste e reclami (dopo lunghe attese al telefono).

La presenza di sportelli nei principali Comuni serviti da VCS Vendite conferisce all'attività carattere di servizio di interesse generale perché – a differenza delle altre società che guardano solo ai profitti ricavabili dalle vendite – in questo modo VCS Vendite *aiuta le fasce deboli della popolazione*, come anziani, madri con bambini, persone inesperte, ecc.

Infatti, grazie agli sportelli aperti al pubblico, le fasce deboli dei clienti sono in condizione di comunicare alla società le loro richieste ed esigenze, di presentare reclami per eventuali inconvenienti nell'esecuzione del servizio, di chiedere rateizzazioni nel pagamento delle bollette in caso di difficoltà economiche, ecc.

Perciò, si tratta di una modalità di esecuzione dell'attività di vendita diversa da quella offerta dalle altre imprese sul mercato *"in termini di accessibilità fisica ed economica"* del servizio che – per questo motivo – presenta le caratteristiche di un servizio di interesse economico generale.

Peraltro, VCS Vendite potrebbe rafforzare nel tempo questo aspetto della sua attività, offrendo ulteriori servizi di interesse generale, come ad esempio iniziative di rateizzazione delle bollette o sospensione temporanea dei pagamenti in caso di difficoltà economiche dei clienti.

**B.3** Infine, gli utili prodotti dall'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica esercitata da VCS Vendite vengono *reinvestiti all'interno del Gruppo Valle Camonica Servizi* per finanziare e sviluppare altre attività che rientrano a pieno titolo tra i servizi pubblici locali, vale a dire la gestione dell'igiene ambientale, il servizio di distribuzione del gas e il servizio di illuminazione pubblica. In questo modo l'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica contribuisce in via *indiretta* ad erogare alla cittadinanza locale i servizi pubblici essenziali per la soddisfazione dei suoi bisogni. Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c);
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d).

La società non è una società benefit.

**Situazione:** la società è stata costituita nell'anno 2003 mediante scorporo da Valle Camonica Servizi S.r.l. del ramo d'azienda che si occupava della vendita di gas ai clienti dall'attività di distribuzione gas, in attuazione dell'obbligo di separazione societaria tra le due attività stabilito dall'art. 21 d.lgs. 164/2000.

VCS Vendite è iscritta nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali presso il Ministero dello Sviluppo economico, in base all'art. 17 d.lgs. 164/2000, in quanto possiede i requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali previsti nel d.m. 24 giugno 2002, recante la *Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita di gas naturale sull'intero territorio nazionale*.

### **3. Esiti della revisione ordinaria partecipazioni societarie detenute al 31/12/2024.**

#### ***Partecipate dirette***

### **3.1. Valle Camonica Servizi S.r.l.**

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale di Valle Camonica Servizi S.r.l. La società svolge il servizio di gestione dell'igiene ambientale nel territorio dei Comuni della Valle Camonica soci del Consorzio Servizi ed inoltre gestisce il servizio di illuminazione pubblica in alcuni comuni. In entrambi i casi, si tratta di servizi pubblici locali gestiti attraverso concessione esclusiva che rientrano tra i servizi di interesse generale.

Inoltre, la società è soggetta al controllo analogo di tipo in house da parte degli enti pubblici soci, come risulta dallo statuto sociale.

Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP e **deve essere mantenuta** dal nostro Ente.

### **3.2. Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.**

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale di Servizi idrici Valle Camonica s.r.l. La società svolge il servizio idrico integrato per il Comune di Malegno e la gestione tecnica dei depuratori e delle centraline idroelettriche di proprietà dei Comuni della Valle Camonica. Per il Comune di Malonno ha in affidamento la gestione tecnica Amministrativa delle Centraline idroelettriche denominate Nazio e Durna e la convenzione per la progettazione e realizzazione del depuratore a servizio dei Comuni di Malonno, Sonico ed Edolo. Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) e d) TUSP e **deve essere mantenuta** dal nostro Ente.

### **Partecipate indirette**

#### **3.4. Blu Reti Gas S.r.l.**

La società è controllata da Valle Camonica Servizi, che possiede il 100% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

Blu Reti Gas esercita il servizio di distribuzione del gas naturale in numerosi Comuni della Valle Camonica, mediante affidamenti diretti ottenuti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 164/2000.

L'attività di distribuzione del gas è un servizio pubblico in concessione (art. 14, co. 1, d.lgs. 164/2000), che consiste nella gestione delle reti e degli impianti strumentali per l'erogazione del servizio, cioè per il trasporto del gas lungo le reti urbane per la consegna ai clienti finali.

Perciò, la partecipazione indiretta in Blu Reti Gas è ammessa e **deve essere mantenuta** in base all'art. 4, co. 2, lett. a), sia perché si tratta di un servizio di interesse generale attribuito in concessione, sia perché il suo esercizio richiede la gestione delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio.

#### **3.5. Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**

La società è controllata da Valle Camonica Servizi, che possiede il 100% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

Valle Camonica Servizi Vendite Spa (*VCS Vendite*) svolge l'attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali, ma la sua attività costituisce ugualmente un servizio di interesse economico

generale perché: (i) l'attività di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica ai clienti domestici appartenenti al mercato tutelato (cioè che non hanno esercitato la facoltà di scegliere il loro fornitore sul mercato) è soggetta alle tariffe e alle condizioni contrattuali stabilite obbligatoriamente dall'Autorità per l'energia, a tutela degli utenti; quindi, l'attività è svolta a *condizioni differenti rispetto alla vendita nel libero mercato* e perciò costituisce un servizio di interesse generale;

(ii) la maggior parte dei clienti sono costituiti da cittadini dei Comuni soci della capogruppo Consorzio Servizi Valle Camonica, per cui la società soddisfa i bisogni della collettività di riferimento (art. 2, lett. h);

(iii) la società ha aperto sportelli per soddisfare le esigenze del pubblico (ad es. richiesta informazioni, presentazione reclami, richiesta di rateizzazione dei pagamenti delle bollette, ecc.) nei principali Comuni della Valle Camonica, a differenza degli altri operatori attivi a livello nazionale.

Perciò, VCS Vendite – pur svolgendo un'attività liberalizzata sul mercato, che non è soggetta a concessione in esclusiva – esercita un servizio di interesse economico generale. Di conseguenza, la partecipazione è ammessa e può essere **mantenuta** in base all'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP.

#### **4. Conclusione**

Le decisioni del Comune si collocano in un'ottica di continuità rispetto al piano di razionalizzazione straordinario delle società partecipate approvato nel luglio 2017 con deliberazione di C.C. nr. 30/2017 ed alle revisioni ordinarie approvate nel novembre 2018 con deliberazione di C.C. nr. 25/2018, nel dicembre 2019 con deliberazione di C.C. nr. 40/2019, nel novembre 2020 con deliberazione di C.C. nr. 44/2020, nel novembre 2021 con deliberazione di C.C. nr.\_39/2021, nel novembre 2022 con deliberazione di C.C. nr. 33/2022, nel novembre 2023 con deliberazione di C.C. nr.41 del 28/11/2023, nel novembre 2024 con delibera di CC nr. 34 del 26.11.2024 .

Un ulteriore passo per la razionalizzazione delle partecipazioni sociali, possedute dal Comune di Malonno è stato compiuto con la dismissione mediante alienazione della partecipazione nel Consorzio della Castagna che e' stata perfezionata il 18.12.2019, in esecuzione della deliberazione consiliare nr. 25/2018 relativa alla revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31.12.2017.

Per fornire un quadro di riepilogo della ricognizione effettuata, la tabella seguente riporta il prospetto delle scelte proposte riguardo alle singole partecipazioni societarie detenute al 31.12.2024.

Società	Quota	Attività	Proposta
<b>Valle Camonica Servizi S.r.l.</b>	diretta [0,2196] %  indiretta [3,2426] %	Gestione servizi pubblici locali (igiene ambientale)	Mantenimento
<b>Servizi idrici valle Camonica s.r.l.</b>	diretta [1,469] %	Gestione servizi idrici	Mantenimento

<b>Blu Reti Gas S.r.l.</b>	indiretta [3,4622] %	Gestione servizi pubblici locali (distribuzione gas naturale)	Mantenimento
<b>Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.</b>	indiretta [3,4622] %	Fornitura di gas e di energia elettrica ai clienti finali ( <i>compresi clienti domestici in regime di tutela</i> )	Mantenimento

Malonno 17/12/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to Dott. Matteo Tonsi**



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

***SCHEDE DI RILEVAZIONE***  
***PER LA***  
**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**  
**da approvarsi entro il 31/12/2025**  
**(Art. 20, c. 1, TUSP)**

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al  
31/12/2024**

**VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.**

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Codice Fiscale</b>	02245000985
<b>Denominazione</b>	Valle Camonica Servizi srl
<b>Data di costituzione della partecipata</b>	14 dicembre 2001
<b>Forma giuridica</b>	Società a responsabilità limitata
<b>Tipo di fondazione</b>	Scegliere un elemento.
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato di attività della partecipata</b>	attiva
<b>Data di inizio della procedura</b> <sup>(1)</sup>	
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati</b> <sup>(2)</sup>	no
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)</b> <sup>(2)</sup>	no
<b>La società è un GAL</b> <sup>(2)</sup>	no
<b>La società è una "Società benefit"</b> <sup>(3)</sup>	no

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	Brescia
<b>Comune</b>	Darfo Boario Terme
<b>CAP*</b>	25047
<b>Indirizzo*</b>	Via Mario Rigamonti n. 65
<b>Telefono*</b>	
<b>FAX*</b>	
<b>Email*</b>	info@vallecamonicaservizi.it

\*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Attività 1</b>	38.1 raccolta rifiuti
<b>Attività 2</b>	43.21.03 installazione impianti di illuminazione
<b>Attività 3</b>	35.11 produzione di energia
<b>Attività 4</b>	

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA\*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Società in house</b>	si
<b>Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup></b>	si
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	no
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup></b>	no
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup></b>	
<b>Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato <sup>§</sup></b>	si
<b>Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:</b>	ARERA
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup></b>	

\* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”

<sup>(5)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “si”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Occorre selezionare “SI” se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell’art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall’Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l’effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	60
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	14.950
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi e 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.000

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.185.949	2.426.838	1.385.335	926.104	1.045.930

\* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.126.752	16.140.519	14.264.967
A5) Altri Ricavi e Proventi	352.758	428.368	722.794
di cui Contributi in conto esercizio	70.466	100.391	146.531

### 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: **"Attività bancarie e finanziarie"**.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: **"Attività assicurative"**.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	0,2196%
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	01254100173
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	Consorzio Servizi Valle Camonica
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	3,2426%

<sup>(6)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(7)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(8)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento</b>	<b>Sì</b>
Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.	
<b>Società controllata da una quotata</b>	<b>No</b>
<b>CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup></b>	
<b>Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup></b>	
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, trasporto di merci su strada, produzione di energia elettrica, installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici, elettronici e di illuminazione.
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) <sup>(11)</sup></b>	no
<b>Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup></b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup></b>	Scegliere un elemento.
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup></b>	
<b>Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup></b>	No
<b>Note*</b>	

<sup>(9)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

<sup>(11)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(12)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(13)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

***SCHEDE DI RILEVAZIONE***  
***PER LA***  
**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**  
**da approvarsi entro il 31/12/2025**  
***(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al  
31/12/2024**

**VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.**

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Codice Fiscale</b>	02349420980
<b>Denominazione</b>	Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.
<b>Data di costituzione della partecipata</b>	14/11/2002
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Tipo di fondazione</b>	Scegliere un elemento.
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato di attività della partecipata</b>	attiva
<b>Data di inizio della procedura (1)</b>	
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)</b>	no
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)</b>	no
<b>La società è un GAL (2)</b>	no
<b>La società è una "Società benefit" (3)</b>	no

(9) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(10) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(11) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	BS
<b>Comune</b>	Darfo Boario Terme
<b>CAP*</b>	25047
<b>Indirizzo*</b>	Via Mario Rigamonti n. 65
<b>Telefono*</b>	
<b>FAX*</b>	
<b>Email*</b>	info@vcsvendite.it

\*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Attività 1</b>	35.23.00 commercio di gas distribuito mediante condotte
<b>Attività 2</b>	35.14.00 commercio di energia elettrica
<b>Attività 3</b>	35.30.00 fornitura di vapore e aria condizionata (teleriscaldamento-gestioni calore)
<b>Attività 4</b>	35.11.00 produzione di energia elettrica (da cogenerazione)
<b>Attività 5</b>	47.30.00 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA\*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato <sup>§</sup>	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	

\* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

<sup>(12)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

<sup>(13)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

<sup>#</sup> Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitdt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitdt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

<sup>§</sup> Occorre selezionare “SI” se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell’art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall’Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l’effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	32
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	22.666
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi+2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	21.000

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.955.509	1.748.182	1.665.432	1.865.517	2.228.432

\* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.691.664	62.537.821	90.763.789
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.548.083	2.178.447	1.447.490
di cui Contributi in conto esercizio	0	53.879	98.021

### 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività bancarie e finanziarie"***.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

#### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività assicurative"***.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	0,00%
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	02245000985
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	Valle Camonica Servizi S.r.l.
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	3,4622%

<sup>(14)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(15)</sup> Compilare se per *"Tipologia di Partecipazione"* è stato indicato *"Partecipazione Indiretta"* o *"Partecipazione diretta e indiretta"*. Inserire CF e denominazione dell'ultima *"tramite"* attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(16)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la *"tramite"* detiene nella società.

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla *"tramite"*.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento</b>	<b>Sì</b>

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

<b>Società controllata da una quotata</b>	<b>No</b>
<b>CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup></b>	
<b>Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup></b>	
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Commercio di gas distribuito mediante condotte; commercio di energia elettrica; distribuzione e vendita energia termica mediante condotte (teleriscaldamento)
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) <sup>(11)</sup></b>	no
<b>Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup></b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup></b>	Scegliere un elemento.
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup></b>	
<b>Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup></b>	No
<b>Note*</b>	

<sup>(15)</sup> Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

<sup>(16)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

<sup>(17)</sup> Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(18)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(19)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

<sup>(20)</sup> Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

\*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

***SCHEDE DI RILEVAZIONE***  
***PER LA***  
**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**  
**da approvarsi entro il 31/12/2025**  
**(Art. 20, c. 1, TUSP)**

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al  
31/12/2024**

**BLU RETI GAS S.R.L.**

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Codice Fiscale</b>	03737190987
<b>Denominazione</b>	Blu Reti Gas srl
<b>Data di costituzione della partecipata</b>	06 luglio 2015
<b>Forma giuridica</b>	Società a responsabilità limitata
<b>Tipo di fondazione</b>	Scegliere un elemento.
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato di attività della partecipata</b>	attiva
<b>Data di inizio della procedura</b> <sup>(1)</sup>	
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati</b> <sup>(2)</sup>	no
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)</b> <sup>(2)</sup>	no
<b>La società è un GAL</b> <sup>(2)</sup>	no
<b>La società è una "Società benefit"</b> <sup>(3)</sup>	no

<sup>(17)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(18)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<sup>(19)</sup> La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	Brescia
<b>Comune</b>	Darfo Boario Terme
<b>CAP*</b>	25047
<b>Indirizzo*</b>	Via Mario Rigamonti n. 65
<b>Telefono*</b>	
<b>FAX*</b>	
<b>Email*</b>	info@blureti.it

\*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Attività 1</b>	35.22 distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
<b>Attività 2</b>	
<b>Attività 3</b>	
<b>Attività 4</b>	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato <sup>§</sup>	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	

\* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

<sup>(20)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

<sup>(21)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietà\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietà_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Occorre selezionare “SI” se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell’art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall’Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l’effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO		Anno 2023			
<b>Tipologia di attività svolta</b>		Attività produttive di beni e servizi			
<b>Numero medio di dipendenti</b>		24			
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>		3			
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>		22.666			
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>		1			
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>		8.000			

NOME DEL CAMPO		2024	2023	2022	2021	2020
<b>Approvazione bilancio</b>	si	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Risultato d'esercizio</b>	962.087	630.280	912.371	1.204.722	7.705.850	

\* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “*Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)*”.

NOME DEL CAMPO		2024	2023	2022
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>		6.557.130	5.631.593	5.583.466
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>		209.964	305.406	550.611
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>		0	11.443	13.278

### 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)*”.

NOME DEL CAMPO		2023	2022	2021
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>				
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>				
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>				
<b>C15) Proventi da partecipazioni</b>				
<b>C16) Altri proventi finanziari</b>				
<b>C17 bis) Utili e perdite su cambi</b>				
<b>D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni</b>				

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: **"Attività bancarie e finanziarie"**.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: **"Attività assicurative"**.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	0,0%
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	02245000985
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	Valle Camonica Servizi srl
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	3,4622%

<sup>(22)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(23)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(24)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento</b>	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

<b>Società controllata da una quotata</b>	<b>No</b>
<b>CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup></b>	
<b>Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup></b>	
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, installazione, manutenzione, riparazione impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e per la distribuzione del gas, altre attività di consulenza tecnica.
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) <sup>(11)</sup></b>	no
<b>Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup></b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup></b>	Scegliere un elemento.
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup></b>	
<b>Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup></b>	No
<b>Note*</b>	

<sup>(21)</sup> Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

<sup>(22)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

<sup>(23)</sup> Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(24)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(25)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

<sup>(26)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

\*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

***COMUNE DI MALONNO***

***(Prov. BS)***

***SCHEDE DI RILEVAZIONE***

***PER LA***

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**

**da approvarsi entro il 31/12/2025**

***(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al  
31/12/2024**

**SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L.**

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Codice Fiscale</b>	03432640989
<b>Denominazione</b>	Servizi idrici Valle Camonica srl
<b>Data di costituzione della partecipata</b>	05/05/2012
<b>Forma giuridica</b>	Società a responsabilità limitata
<b>Tipo di fondazione</b>	Scegliere un elemento.
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato di attività della partecipata</b>	attiva
<b>Data di inizio della procedura</b> <sup>(1)</sup>	
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati</b> <sup>(2)</sup>	no
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)</b> <sup>(2)</sup>	no
<b>La società è un GAL</b> <sup>(2)</sup>	no
<b>La società è una "Società benefit"</b> <sup>(3)</sup>	no

<sup>(25)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(26)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<sup>(27)</sup> La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	Brescia
<b>Comune</b>	Breno
<b>CAP*</b>	25043
<b>Indirizzo*</b>	Via Aldo Moro nr. 7
<b>Telefono*</b>	
<b>FAX*</b>	
<b>Email*</b>	info@sivsrl.eu

\*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Attività 1</b>	36. gestione del servizio idrico integrato, attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognature e di depurazione delle acque reflue.
<b>Attività 2</b>	
<b>Attività 3</b>	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 4	
*	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato <sup>\$</sup>	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	

\* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

<sup>(28)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”

<sup>(29)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “si”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

\$ Occorre selezionare “SI” se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell’art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall’Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l’effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO		Anno 2024	
<b>Tipologia di attività svolta</b>		Attività produttive di beni e servizi	
<b>Numero medio di dipendenti</b>		15	
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>		5	
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>		26.811,00	
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>		1	
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>		4.500,00	

NOME DEL CAMPO	2024	2022	2021	2020	2020
<b>Approvazione bilancio</b>	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Risultato d'esercizio</b>	316.363	26.895	103.495	265.446	102.132

\* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	3.542.942	3.582.495	3.153.403
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	618.165	187.816	157.332
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	343.228	152.250	95.741

### 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>			
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>			
<b>C15) Proventi da partecipazioni</b>			
<b>C16) Altri proventi finanziari</b>			
<b>C17 bis) Utili e perdite su cambi</b>			
<b>D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni</b>			

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: **"Attività bancarie e finanziarie"**.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: **"Attività assicurative"**.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	<b>1,469%</b>
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	

<sup>(30)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(31)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(32)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento</b>	<b>Sì</b>
Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.	
<b>Società controllata da una quotata</b>	<b>No</b>
<b>CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup></b>	
<b>Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup></b>	
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Gestione del servizio idrico integrato, attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognature e di depurazione delle acque reflue.
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) <sup>(11)</sup></b>	no
<b>Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup></b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup></b>	Scegliere un elemento.
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup></b>	
<b>Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup></b>	No
<b>Note*</b>	

<sup>(27)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(28)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

<sup>(29)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(30)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(31)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(32)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Dr. Giovanni Ghirardi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Matteo Tonsi

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno **20/01/2026** all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune ([www.comune.malonno.bs.it/](http://www.comune.malonno.bs.it/)), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO **20/01/2026**

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Gianfranco Angeli

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno \_\_\_\_\_, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi \_\_\_\_\_